

ORIGINALE

SENTENZA N°  
311/2022

N. R.G. 1268/2021



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE  
Sezione Lavoro  
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1268/2021  
tra

XXXXXXX

RICORRENTE/I

e

INPS

RESISTENTE/I

Oggi 5 maggio 2022 ad ore 9:50 innanzi al dott.

sono comparsi:

Per  
Per XXXXXXX

Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.

Il Giudice

Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti nel frattempo allontanatesi

Il Giudice 



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE**

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente  
**SENTENZA**

XXXXXXX

Parte ricorrente

contro

INPS (C.F. 80078750587),

Parte resistente

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con ricorso depositato in data 14 giugno 2021 xxxx citava a giudizio davanti al Tribunale di Firenze in funzione di giudice del lavoro INPS allegando:

- Di essere stato detenuto nel carcere di xxxx dal 1 giugno 2018 al 2 ottobre 2020;
- Di aver prestato attività lavorativa come addetto alle pulizie durante la detenzione dal 1 settembre 2018 al 31.12.2018 e dal 1 gennaio 2019 al 31 ottobre 2019 percependo la relativa mercede;
- Che la domanda amministrativa presentata in data 18.11.2019 all'INPS per ottenere il trattamento di NASPI era stata rigettata;

Sostenendo di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art 3 comma 1 lvo 22/15 (13 settimane di lavoro nei 4 anni antecedenti l'ultima occupazione e 30 giorni di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi) conclude chiedendo la condanna dell'Istituto convenuto al pagamento del trattamento Naspi nella misura di legge oltre interessi dal 19 marzo 2020 al saldo.

L'INPS regolarmente costituitosi, eccepiva in via preliminare l'intervenuta decadenza ex art 47 DPR 639/70, nel merito sosteneva che il carattere peculiare dell'attività lavorativa svolta dal detenuto all'interno dell'istituto penitenziario, non equiparabile al lavoro subordinato, escludeva

il diritto all'invocato trattamento .

In assenza di attività istruttoria, ritenuta non necessaria, la causa è stata decisa con sentenza e contestuale motivazione.

### **Decadenza**

L'eccepita decadenza non risulta perfezionata.

Secondo un consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv., con modif., dalla l. n. 438 del 1992), individua nella "*scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo*" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7 della l. n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, della l. n. 88 del 1989), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine di decadenza (di tre anni o di un anno),

Nel caso che ci occupa ( ove il ricorso amministrativo presentato tardivamente non ha avuto un rigetto esplicito di talchè permane il limite generale dei trecento giorni ) i termini del procedimento amministrativo risultano essere stati sospesi di diritto dal 23 febbraio al 1 giugno 2020 ( cfr art 34 Dl 18/2020 convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 ) di talchè il termine a quo per il calcolo della decadenza annuale deve collocarsi a agosto 2020 ( 398 giorni dopo la data della domanda amministrativa), con conseguente tempestività del ricorso, depositato a giugno 2021.

### **Merito**

Il ricorrente ha documentato l'esistenza alla data della domanda amministrativa dei seguenti requisiti:

- il possesso di tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione , nonché di aver svolto 30 giorni di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti ( cfr estratto contributivo doc 3 ric );
- lo stato di disoccupazione ( a novembre 2019 il ricorrente era ancora in carcere ) ;
- l'involontarietà della suddetta disoccupazione , alla luce delle specifiche regole che disciplinano l'assegnazione del lavoro in carcere ( cfr commi 4, 5, 6 e 7 art 20 l 354/75).

Ha dimostrato dunque l'esistenza di tutti i requisiti previsti dagli artt 1 e 3 del Dlvo 22/15.

La tesi sostenuta da INPS secondo cui lo stato di disoccupazione connesso alla cessazione di attività lavorative svolte dai detenuti all'interno del carcere non darebbe diritto alla richiesta

indennità in ragione delle “peculiarità” del lavoro carcerario non trova alcun riscontro nella vigente disciplina.

L’art 2 del dlvo 22/15 stabilisce che l’indennità è dovuta a tutti i lavoratori dipendenti con due sole esplicite esclusioni: *“i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché' degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato”*

L’attuale formulazione del dlvo 354/75 prevede una sostanziale equiparazione del lavoro carcerario rispetto al lavoro all’esterno del carcere stabilendo che *“Il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed è remunerato”* ( art 20 comma 2); *“L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale. ( art 20 comma 3);“La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e sono garantiti il riposo festivo, il riposo annuale retribuito e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale e svolgono i tirocini è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti”* ( art 20 comma 13).; *La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi (art 22); “Ai detenuti e agli internati che lavorano sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni familiari nella misura e secondo le modalità di legge ( art 23).*

Le suddette norme sono state scritte sulla scia dei principi espressi dalla Corte Costituzionale che in plurimi interventi (sent n.103/84; n. 1087/88; n 26/99 e da ultimo n,158/01) ha ribadito la natura rieducativa e non affittiva del lavoro carcerario il quale dovrebbe, per organizzazione e regole giuridiche, avvicinarsi il più possibile alle normali condizioni del lavoro libero (cfr Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987 citata nella motivazione della sentenza della Corte Costituzionale 158/01).

In tale contesto normativo l’interpretazione propugnata da INPS risulta ingiustificata e si pone in palese contrasto con l’art 35 Cost (che impone la tutela del lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni) impedendo di fatto al lavoratore intramurario di ottenere mezzi adeguati alle sue esigenze di vita in caso di disoccupazione involontaria, rendendo la pena più affittiva e

ponendosi in contrasto con la finalità di emenda che il lavoro carcerario può utilmente svolgere ( cfr Corte Appello Torino sent 523/21 del 26 ottobre 2021).

Tanto basta a motivare l'accoglimento della domanda.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore dell'avvocato ]<sup>xxx</sup>

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna l'INPS al pagamento del trattamento Naspi in favore del ricorrente con decorrenza come da domanda e nell'importo di legge, oltre interessi come da domanda.

Condanna inoltre INPS al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 1850, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, spese distratte in favore dell'avv. **XXXXX**

Sentenza resa *ex* articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Firenze, 5 maggio 2022

Il Giudice

xxx

/